



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 132 del 06/08/2012 -
Determinazione nr. 1764 del 07/08/2012

OGGETTO: OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera prodotte dalla gestione di una cava di calcare e marmorino (nuova attività).

Società **MINERARIA SACILESE SPA** - cava "**CAPRIOLI**" ubicata in Comune di Caneva (PN), Strada Comunale Col de Fer

PREMESSA

1.Fatto

La Società MINERARIA SACILESE SPA, con sede legale in via Mezzomonte n. 4 in Comune di Sacile (PN), ha presentato con nota datata 15.05.2012 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni (pervenuta il 23.05.2012 ed assunta al prot. n. 40891 del 23.05.2012) ai sensi dell'art. 269 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'apertura di un nuovo bacino di estrazione denominato "Cava Caprioli" ubicato in Comune di Caneva (PN), strada comunale Col de Fer.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza di servizi con nota prot. n. 48917 del 21.06.2012.

La conferenza di servizi è stata convocata con nota prot. n. 56624 del 24.07.2012 e si è tenuta il giorno 02.08.2012. Il Comune di Caneva non era presente poiché in data 27.07.2012 ha inviato via fax (assunto al prot. n. 58896 del 01.08.2012), con nota prot. comunale n. 10204 del 27.07.2012, la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 26.07.2012 con cui ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Il progetto esecutivo di coltivazione e ripristino ambientale dell'ex Cava Caprioli prevede:

1. la messa in sicurezza dell'area di cava dismessa le cui attività di coltivazione sono cessate nel 1973 senza che venissero eseguite opere di ripristino ambientale poiché all'epoca non previste;
2. il rimodellamento morfologico dei versanti mediante attività di coltivazione;
3. il ripristino ambientale dell'area, dello strato di terreno, della vegetazione e del bioma caratteristici dell'ecosistema di contorno;
4. la realizzazione di opere di riqualificazione urbanistica per creare una zona di pubblica fruibilità sulla base di quanto previsto nella convenzione stipulata col Comune di Caneva in data 26.04.2010 Reg. n. 2517.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende chiedere

l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera generate dalla movimentazione e dalla lavorazione di calcare e marmorino.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica con descrizione delle lavorazioni,
- decreto n. SGEO-1112/PN/CAV/13 del 07.05.2012 di autorizzazione alla coltivazione e al recupero ambientale della cava,
- decreto n. 654 del 19.04.2010 di verifica di assoggettabilità della cava al VIA,
- analisi dei fattori di inquinamento atmosferico, contaminazione del suolo ed acque superficiali, inquinamento acustico e piano di monitoraggio ambientale di giugno 2010,
- piano di monitoraggio ambientale per l'anno 2010,
- report emissioni diffuse in aria ambiente – previsione datato giugno 2010,
- Tav. A: estratto CTR in scala 1:10000,
- Tav. P01: planimetria dello stato di fatto in scala 1:500,
- Tav. P02.1: planimetria delle opere di cantieramento, interventi preliminari e delle opere mantenute a servizio delle attività previste nell'area di cava in scala 1:500,
- Tav. P02.3: planimetria catastale e destinazione urbanistica in scala 1:1000 e 1:5000.

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il

Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 06.07.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica, si ha motivo di ritenere che le emissioni derivanti dall'attività proposta, per la natura stessa dell'attività, i macchinari usati nelle varie fasi del processo e la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, rientrino nel campo di applicazione dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e che i metodi da adottare per ridurre le emissioni diffuse debbano essere compatibili con quanto previsto nel medesimo allegato;
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Caneva (PN) con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 26.07.2012 inviata in data 27.07.2012 via fax (assunto al prot. n. 58896 del 01.08.2012) con nota prot. comunale n. 10204 del 27.07.2012. L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA FVG ed il parere del Comune di Caneva sono conservati nella pratica.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società MINERARIA SACILESE SPA, con sede legale in via Mezzomonte n. 4 in Comune di Sacile (PN), alle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di gestione e coltivazione della cava di calcare e marmorino denominata "CAVA CAPRIOLI", ubicata in Comune di Caneva, Strada Comunale Col de Fer.

2.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile.
2. La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 relative al contenimento delle emissioni di polveri e, in particolare:
 - a) per il trasporto dei materiali polverulenti in ingresso/uscita dal luogo in cui si svolge l'attività, devono essere utilizzati automezzi dotati di copertura fissa o di idonei teli di copertura;
 - b) nella movimentazione dei materiali polverulenti all'interno del luogo in cui si svolge l'attività devono essere utilizzati possibilmente dispositivi chiusi; laddove non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'uso di deflettori oscillanti;

- c) qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto tramite pala meccanica o altri mezzi, senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse;
- d) nella fase di stoccaggio dei materiali polverulenti (cumuli di materie prime) devono essere prese, qualora necessario, idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (ad esempio costruzione di barriere frangivento, nebulizzazione di acqua sui cumuli, copertura degli stessi con teli, ecc...);
- e) le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare devono essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli e, per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc), la periodica pulizia, con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi.

Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

3. Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla società, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Caneva (PN) ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi "2. Obblighi" e "3. Prescrizioni" può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

4.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 07/08/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 06/08/2012 23:49:07

IMPRONTA: 588AE7ED9B16DCD001B307A1D5A8FF84258E57053A4AB84382538005FCBF3D32
258E57053A4AB84382538005FCBF3D32953E6F46B8F7872BB85A92C588203861
953E6F46B8F7872BB85A92C5882038615BF3CAC0316E70C27A11E460194FD3FA
5BF3CAC0316E70C27A11E460194FD3FA9C6270D0254C3DCBA7FCDF67B062DB2D